

REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE

adottato
dalla Consiglio Comunale
con delib. n. 7 del 28.01.2020



Città di
TREVIGLIO



INDICE

Titolo I - Disposizioni generali	3
Art. 1 – Finalità	3
Art. 2 - Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa	3
Art. 3- Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili	4
Art. 4 – Limiti di trasmissione e commercializzazione	4
Art. 5 – Comportamento del pubblico e dei consiglieri	5
Titolo II – Riprese effettuate direttamente dal Comune	6
Art. 6 - Attività di comunicazione e diffusione da parte del Comune di Treviglio	6
Art. 7 - Trattamento dei dati e rispetto della normativa privacy	7
Titolo III – Riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca	8
Art. 8 - Esercizio del diritto di cronaca	8
Art. 9 - Modalità di ripresa	8
Titolo IV - Disposizioni finali	10
Art. 10 - Norma di rinvio	10
Art. 11 - Entrata in vigore	10

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità

1. Il Comune di Treviglio, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, in attuazione dello Statuto e delle vigenti disposizioni, attribuisce alla diffusione, su internet tramite pagina web o su rete televisiva, delle sedute del Consiglio Comunale, la funzione prioritaria di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.
2. Il presente Regolamento disciplina l'attività di videoripresa delle sedute consiliari ammessa nelle seguenti forme:
 - a) riprese effettuate direttamente dal Comune;
 - b) riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca;
3. Non sono ammesse altre forme di ripresa.
4. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Art. 2 - Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa

1. Al fine di informare circa l'esistenza di videocamere, ai consiglieri comunali, assessori esterni, segretario comunale, responsabile del settore segreteria – affari istituzionali, incaricato/messo comunale e a qualsiasi altro soggetto tenuto a relazionare in consiglio comunale viene fatta firmare una liberatoria con la quale i medesimi autorizzano ad essere videoripresi durante la seduta e alla sua successiva pubblicazione sul sito web. Resta ferma la presenza, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, di specifici cartelli di informativa, di cui all'art. 6.

Art. 3- Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come particolari e giudiziari, il Presidente del Consiglio Comunale richiama i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione.
2. In ogni caso, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati particolari e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta le discussioni consiliari hanno per argomento dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato. Resta fermo quanto previsto dall'art. 6. Sarà a cura del Presidente interrompere la videoripresa qualora siano trattate situazioni personali di cittadini e/o altre informazioni che possano ledere i diritti dei cittadini. Sarà cura del Presidente richiamare il Consigliere ed eventualmente sospendere la videoregistrazione.
3. Il Presidente del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 39, D.Lgs. 267/2000, e s. m. ed i. nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

Art. 4 – Limiti di trasmissione e commercializzazione

1. La diffusione parziale delle riprese effettuate deve essere rispettosa del principio di completezza informativa e di trasparenza.
2. E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.
3. I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento sia nelle riprese, sia nella diffusione delle immagini, verranno invitati dal Presidente del Consiglio comunale, con comunicazione scritta e motivata, a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.

4. Restano naturalmente ferme le conseguenze giuridiche che l'ordinamento appresta per le violazioni elencate ai commi precedenti, sia di tipo civile che penale.

Art. 5 – Comportamento del pubblico e dei consiglieri

1. Tenuto conto della previsione dell'art. 6, del presente regolamento, non è possibile da parte del pubblico, né da parte di singoli Consiglieri, effettuare riprese video e/o scattare fotografie con qualunque strumento e/o apparecchio. I soggetti che violeranno tale divieto saranno allontanati dalla Sala, con ogni riserva di più ampia tutela da parte del Comune.
2. Per le sole ipotesi di adunanze aperte di cui all'art. 48 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, il Presidente del Consiglio può, occasionalmente, valutare l'opportunità di consentire, ai Consiglieri e/o al pubblico, la video ripresa e/o lo scatto di fotografie. Il Presidente del Consiglio eserciterà tale potere discrezionale avendo a mente le finalità delle sedute e la certezza che non si creino situazioni di disturbo al buon andamento dei lavori e comunque dovranno rispettarsi, in tali occasioni, le disposizioni previste per il rispetto della privacy e citate nei precedenti articoli del Regolamento.

Titolo II – Riprese effettuate direttamente dal Comune

Art. 6 - Attività di comunicazione e diffusione da parte del Comune di Treviglio

1. Il Comune di Treviglio può disporre la ripresa e la successiva diffusione della documentazione su internet esclusivamente sul proprio sito web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, informando adeguatamente tutti i presenti della presenza delle telecamere e della successiva diffusione delle immagini, anche attraverso affissione di avvisi chiari e sintetici agli accessi di ingresso alla sala consiliare e nella sala stessa; le sedute per le quali è possibile la videoregistrazione saranno decise dalla Amministrazione comunale a suo insindacabile giudizio.
2. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. Viene garantita l'osservanza di una particolare cautela per i dati particolari e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità. Detto principio comporta, dunque, che tali dati potranno essere diffusi nei soli limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale. Resta inteso che, in ogni caso, non potranno essere diffusi dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone.
4. Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso alle registrazioni audio digitali delle sedute consiliari che, essendo, per "relata", parti integranti dei verbali delle deliberazioni consiliari, si connotano come documento amministrativo, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle videoregistrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo, anche in considerazione delle finalità delle stesse ex art. 1 e 2 del presente regolamento.

Art. 7 - Trattamento dei dati e rispetto della normativa privacy

1. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga inquadrato, limitandosi a riprendere il solo spazio riservato al Consiglio Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale provvederà, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo precedente, ad evitare la diffusione dei dati particolari e giudiziari, anche disponendo il taglio e l'esclusione della diffusione delle porzioni di registrazione effettuate.
3. Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Treviglio è individuato quale titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune. Il soggetto designato al trattamento è il Presidente del Consiglio.
4. Sono, altresì, individuati quali soggetti autorizzati al trattamento delle riprese eseguite, il Segretario Generale, i dipendenti appartenenti al Settore Segreteria e Affari Istituzionali e gli addetti al CED (Centro Elaborazione Dati) comunale.
5. Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito internet del Comune è individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese di cui ai commi precedenti.
6. Le registrazioni video e le trascrizioni delle sedute restano disponibili sul sito istituzionale del Comune per tutta la durata del mandato del Sindaco al solo fine di assicurare trasparenza e partecipazione alla vita pubblica locale.

Titolo III – Riprese effettuate nell’esercizio del diritto di cronaca

Art. 8 - Esercizio del diritto di cronaca

1. La diffusione delle immagini delle sedute consiliari da parte della televisione e/o di siti web giornalistici, a scopo di cronaca ed informazione , deve ritenersi consentita in via generale, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D.Lgs. 196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.
2. Senza arrecare disturbo, non è precluso al giornalista esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 6, comma 3, del Codice deontologico di cui al comma precedente.
3. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati – il Consiglio comunale, nella persona del Presidente, o, eventualmente, anche dei singoli componenti – la facoltà di esercitare, direttamente presso l'emittente televisiva, i prescritti diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

Art. 9 - Modalità di ripresa

1. Le riprese eseguite ai sensi dell’articolo precedente dovranno essere effettuate dagli spazi riservati al pubblico.
2. Non è consentito l’impianto dei fari illuminanti se non nelle fasi strettamente necessarie alle riprese televisive. Non è, in ogni caso, consentito l’allaccio alla rete elettrica comunale fatta salva specifica ed eccezionale motivata autorizzazione da parte dell’Amministrazione comunale dovuta ad oggettiva ed insuperabile necessità di tipo tecnologico ed impiantistico. In quest’ultima ipotesi, è facoltà del Comune richiedere un rimborso per le cd. “spese vive”.

3. Le stazioni, sia televisive che via web, che desiderano effettuare dette riprese dovranno presentare al Presidente del Consiglio Comunale comunicazione scritta, anche immediatamente prima dell'inizio dei lavori del Consiglio Comunale.
4. Nel caso in cui dovessero essere presenti ai lavori consiliari più emittenti, il Presidente del Consiglio Comunale si avvarrà dei poteri conferitigli dalle leggi e dai regolamenti per ordinare il migliore funzionamento dello svolgimento dei lavori e della disciplina della sala.

Titolo IV - Disposizioni finali

Art. 10 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e al codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003 e s. m. ed i. e, per la parte ad esso attinente, il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove in relazione alle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento

Art. 11 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 70 dello Statuto comunale, dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. In considerazione della concreta necessità di attrezzare ed adeguare tecnologicamente la sala consiliare per l'osservanza delle norme di cui al presente regolamento, si da atto che al medesimo sarà data progressiva attuazione, avendo anche a mente le necessarie risorse finanziarie in quel momento disponibili, in funzione dell'effettivo livello di adeguamento raggiunto nel tempo.